



**CITTÀLOGICA**  
—— LOGICALTOWN ——

—— STATUTO ——



## STATUTO "ASSOCIAZIONE CITTÀ LOGICA"

Associazione senza fini di lucro per la promozione della cultura della logistica urbana sostenibile

### DENOMINAZIONE

#### Articolo 1

- 1.01 È costituita una Associazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del C.C. denominata per esteso "Associazione internazionale per una logistica urbana sostenibile per le piccole e medie città storiche" ed in breve "Associazione Città Logica" (di seguito, per brevità, indicata come "Associazione").

### OGGETTO SOCIALE ED AMBITI DI ATTIVITÀ

#### Articolo 2

- 2.01 L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per oggetto la promozione, la diffusione, lo scambio di buone pratiche, l'attività di studio, analisi, conoscenza, applicazione ed approfondimento della cultura, delle soluzioni e dei servizi di Logistica Urbana sostenibile, al fine di attivare nuove esperienze di razionalizzazione della Logistica Urbana che contribuiscano ad ottimizzare i processi della mobilità complessiva, sviluppando servizi e sistemi eco-sostenibili di logistica urbana, in particolare per i centri urbani di piccole e medie dimensioni.
- 2.02 L'azione sui temi oggetto dell'Associazione viene svolta attraverso le seguenti modalità operative:
1. promozione di scambi di esperienze e rapporti di collaborazione tra i Soci ovvero tra i Soci ed altri soggetti interessati;
  2. diffusione nel mondo economico, editoriale e politico, della cultura della logistica urbana sostenibile e del suo contributo all'ottimizzazione della mobilità complessiva;
  3. promozione nelle aziende e negli Enti Pubblici di soluzioni e schemi di logistica urbana sostenibile;
  4. promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale e/o training, in Italia e all'estero, anche con la collaborazione di istituti pubblici e privati, delle competenze ed abilità necessarie per la realizzazione e gestione di processi di logistica urbana sostenibile;
  5. istituzione e mantenimento di una rete di collaborazione con organizzazioni, associazioni, fondazioni ed enti pubblici o privati, nazionali ed esteri che svolgono attività connesse con quelle sociali;
  6. organizzazione di riunioni, convegni, congressi, visite ad aziende, attività formative nonché cura di pubblicazioni, diffusione di notizie ed informazioni attinenti alle



tematiche di cui all'oggetto sociale;

7. promozione di tavole rotonde, conferenze, assemblee, dibattiti, riunioni, mostre, corsi e momenti formativi di ogni livello per studi connessi ai propri temi istituzionali;
8. Partecipazione a progetti, locali, nazionali ed internazionali, ad attività di ricerca e sviluppo, sperimentazione, formazione, disseminazione, promozione attinenti alle tematiche di cui all'oggetto sociale.

2.03 L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione che il Consiglio Direttivo riterrà utile o comunque opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, ed in particolare potrà:

1. partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni riconosciute e non riconosciute, italiane ed estere, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini o analoghe;
2. organizzare e promuovere campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle imprese e delle amministrazioni, sui problemi che di volta in volta si renderanno meritevoli di specifica attenzione nell'ambito delle finalità e dell'attività sociale, anche utilizzando mezzi di comunicazione di massa;
3. promuovere ogni attività destinata al reperimento dei fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali, purché tali attività siano coerenti con le finalità ed i principi dell'Associazione;
4. provvedere ad ogni altro servizio e promuovere ogni altra iniziativa ed attività che possa assicurare la migliore realizzazione dello scopo dell'Associazione, nel pieno rispetto ed in conformità alle finalità statutarie.

SEDE

### **Articolo 3**

3.01 L'Associazione ha sede nel Comune di Lucca, in via della Chiesa XXXII, trav. I, n. 231 - Sorbano del Giudice. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, condividendone le finalità ed i progetti, e/o impegnate nell'attività inerenti le tematiche di cui all'oggetto sociale, ne facciano domanda ed ottengono l'iscrizione. La domanda di ammissione deve essere formulata per iscritto e accettata dal Consiglio Direttivo.

DURATA

### **Articolo 4**

4.01 L'Associazione ha durata indeterminata.

4.02 L'Associazione non potrà essere sciolta senza il voto favorevole degli associati con maggioranza dei tre quarti.



- 4.03 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno,
- 4.04 È fatto divieto assoluto all'assemblea che approva il bilancio e comunque all'Associazione stessa di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione.

## REGOLAMENTI DELL'ASSOCIAZIONE

### **Articolo 5**

- 5.01 L'attività dell'Associazione è disciplinata dal Regolamento predisposto dall'Associazione.

## SOCI

### **Articolo 6**

- 6.01 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari della medesima, previa domanda scritta accettata dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche (imprese, enti, associazioni, ecc.) che condividano le finalità sociali, accettino e si impegnino a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione, e che siano in regola con il pagamento della quota sociale; L'accettazione della domanda sarà subordinata per le persone fisiche alla sussistenza del godimento dei diritti civili, politici e all'assenza di sentenze penali di condanna per delitti non colposi e per le persone giuridiche all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 D. Lgs n° 163/06 e ss.mm.
- 6.02 Tutti i Soci Ordinari hanno pari diritti.
- 6.03 Tra i soci Ordinari si distinguono i Soci Fondatori, cioè coloro che comparivano alla data di fondazione dell'Associazione.
- 6.04 Sono ammessi quali Soci Onorari tutti i soggetti che, per particolari meriti morali e finanziari, hanno consentito all'Associazione di progredire o incrementare l'attività programmata. Chiunque può essere ammesso in qualità di Socio Onorario dal Consiglio Direttivo a tempo indeterminato.
- 6.05 Il Socio Onorario è equiparato ad ogni effetto di legge al Socio Ordinario, acquisendone parità di diritti e doveri.
- 6.06 Tutti i Soci sono obbligati a seguire le regole di comportamento dell'Associazione.
- 6.07 La quota associativa è intrasmissibile e non può essere rivalutata.
- 6.08 Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea secondo il principio di voto singolo.



## DIRITTI DEI SOCI

### Articolo 7

- 7.01 Ai Soci, che hanno assolto i loro obblighi nei confronti dell'Associazione, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali, nonché diritti di voto per quanto concerne le delibere assembleari, ivi comprese quelle concernenti l'approvazione delle modificazioni statutarie, le nomine degli organi sociali e lo scioglimento dell'Associazione.

## OBBLIGHI DEI SOCI

### Articolo 8

- 8.01 L'ammissione dei Soci presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa, di osservare le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di non svolgere attività in contrasto con i fini e le iniziative dell'Associazione.
- 8.02 I Soci s'impegnano a collaborare allo sviluppo e alle attività dell'Associazione, a sostenerne e valorizzarne l'immagine.
- 8.03 Soci sono obbligati a versare, per tutto il periodo di permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 8.04 La quota associativa annuale non è trasmissibile a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è in alcun modo rivalutabile.

## PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

### Articolo 9

- 9.01 La qualifica di Socio si perde per:
- a. morte o estinzione giuridica;
  - b. dimissioni, che devono essere comunicate agli amministratori per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione da parte dei destinatari, ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché sia ricevuta da parte dei destinatari almeno tre mesi prima;
  - c. per decadenza. Il Socio decade automaticamente in caso di:
    - i. fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie;
    - ii. condanna ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi;
    - iii. dichiarazione di interdizione o inabilitazione;
    - iv. mancato pagamento della quota sociale nel termine previsto dagli organi sociali competenti.



- d. per espulsione. Il Socio può essere espulso per:
  - i. constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
  - ii. mancato pagamento della quota sociale;
  - iii. aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione;
  - iv. essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.
- 9.02 La perdita della qualifica di Socio per le cause di cui all'articolo 7.01, lettera c) è accertata dal Consiglio Direttivo, mentre quella per le cause di cui alla lettera d) viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al collegio dei probiviri che decide entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### **Articolo 10**

- 10.01 Sono organi dell'Associazione:
  - 1. l'Assemblea degli Associati;
  - 2. il Consiglio Direttivo;
  - 3. Il Presidente;
  - 4. Il Vice Presidente;
  - 5. Il Collegio dei probiviri;
  - 6. il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
  - 7. gli organi di cui ai commi 2 e 3 sono liberamente eleggibili.
- 10.02 Tutti gli organi sopra indicati durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Tutti i membri degli organi sociali prestano la loro attività gratuitamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto e comunque entro i limiti di cui all'articolo 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e fermo restando in ogni caso il rimborso delle spese sostenute dai sostenitori in ragione del loro ufficio;
- 10.03 ad essi si affianca, quale organo sociale, il Comitato scientifico.



## ASSEMBLEA DEI SOCI

### **Articolo 11**

- 11.01 L'Assemblea è formata da tutti gli Associati. Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e gli stessi obblighi.
- 11.02 È convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante informativa consultabile sul sito dell'Associazione almeno dieci (10) giorni prima della data della riunione con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
- 11.03 Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere sono prese a maggioranza semplice. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati.
- 11.04 Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
- a. all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  - b. all'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
  - c. alla nomina del Consiglio Direttivo ed eventualmente del Collegio dei Revisori;
  - d. al numero componenti il consiglio direttivo;
  - e. all'elezione probiviri;
  - f. agli indirizzi generali;
  - g. all'approvazione di regolamenti;
  - h. all'esenzione di specifici soci dal pagamento delle quote sociali;
  - i. allo scioglimento.
- 11.05 All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale. L'Associato può farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega scritta da depositare agli atti. I Soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o da un soggetto designato da quest'ultimo.
- 11.06 Qualunque sia il valore del contributo dato, ciascun Socio che abbia raggiunto la maggiore età ha diritto di esprimere un singolo voto, ex art 2352 2° comma C.C.
- 11.07 Ogni Associato può al massimo rappresentare 1 Associato oltre sé stesso.
- 11.08 Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea dei soci solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.



## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### Articolo 12

- 12.01 Il Consiglio Direttivo è collettivamente e solidalmente l'unico organismo sociale preposto alla realizzazione degli indirizzi dell'Associazione in conformità delle finalità della stessa. È composto da un minimo di tre componenti ad un massimo di cinque.
- 12.02 Organizza e gestisce tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità sociali.
- 12.03 Determina l'impiego dei fondi sociali e del patrimonio.
- 12.04 Determina l'importo della quota d'iscrizione all'Associazione e le modalità di versamento della stessa.
- 12.05 Presenta all'Assemblea dei Soci, all'inizio e alla fine di ogni anno, il bilancio preventivo e consuntivo.
- 12.06 Premesso che il Consiglio Direttivo è comunque titolare esclusivo circa ogni determinazione sociale di natura economica o patrimoniale, ha facoltà di raccogliere pareri e proposte provenienti dall'Assemblea.
- 12.07 Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni siano presenti tutti i componenti e le delibere sono prese a maggioranza semplice, qualora non diversamente previsto.
- 12.08 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice sui nuovi regolamenti necessari a disciplinare l'attività e le finalità dell'Associazione esponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, incluso l'eventuale cambiamento del nome esteso dell'Associazione.
- 12.09 Il Consiglio Direttivo può proporre modifiche ai regolamenti dell'Associazione e allo Statuto, esponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- 12.10 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice sull'adesione ad altre associazioni e sulla partecipazione a bandi e progetti di ricerca o collaborazione sui temi coerenti con le finalità dell'Associazione.
- 12.11 Se un membro del Consiglio Direttivo recede dal suo compito, l'Assemblea degli Associati, a maggioranza semplice, elegge un nuovo consigliere.
- 12.12 Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.
- 12.13 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario.
- 12.14 Il Consiglio Direttivo può altresì determinare, in ogni tempo, altri incarichi specifici ritenuti opportuni, nominandone i responsabili tra i propri membri ovvero tra i Soci Ordinari. La durata in carica dei Consiglieri è indicata all'inizio del mandato nella nomina e può essere prorogata nuovamente dal Consiglio Direttivo se necessario.
- 12.15 È facoltà del Consiglio Direttivo chiedere pareri e relazioni scritte sui lavori svolti ai membri dell'Associazione, qualora questi abbiano svolto mansioni a loro delegate dal Consiglio, o nel caso che questi detengano particolari competenze.
- 12.16 I membri del Consiglio Direttivo non possono rivestire contemporaneamente la carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti.



## IL PRESIDENTE

### **Articolo 13**

- 13.01 Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Associazione verso terzi e verso terzi in giudizio.
- 13.02 Convoca e presiede il Consiglio Direttivo nonché le Assemblee e in caso di parità il suo voto determina la maggioranza.
- 13.03 Il Presidente può proporre il deferimento di un Socio al Consiglio Direttivo.

## IL TESORIERE

### **Articolo 14**

- 14.01 Il Tesoriere è responsabile della redazione e della tenuta legittima delle scritture contabili prevista dalla vigente normativa civile e fiscale.
- 14.02 Controlla, di concerto con il presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine di impiego dei fondi sociali.
- 14.03 Provvede anche alla spesa e all'incasso delle somme di denaro dell'Associazione in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 14.04 Si occupa dei tesseramenti, dei contratti assicurativi, delle sponsorizzazioni.

## IL SEGRETARIO

### **Articolo 15**

- 15.01 Il Segretario ha il compito di curare personalmente la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Sociali.
- 15.02 Svolge tutte le funzioni di segreteria dell'Associazione rimanendone personalmente responsabile.
- 15.03 Intrattiene pubbliche relazioni con altre associazioni.
- 15.04 Cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
- 15.05 Si adopera per comporre eventuali controversie tra gli associati, ovvero tra questi e l'Associazione.
- 15.06 Redige gli eventuali registri che non sono competenza del Tesoriere.



## IL VICEPRESIDENTE

### **Articolo 16**

- 16.01 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea ovvero di suo legittimo impedimento temporaneo.
- 16.02 È responsabile in quanto curatore e promotore delle variazioni allo Statuto e ai regolamenti.
- 16.03 Può rivestire contemporaneamente la carica di tesoriere.

## I PROBIVIRI

### **Articolo 17**

- 17.01 Il collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'assemblea; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Lo stesso decide, anche in veste di amichevole compositore, con lodo non impugnabile, oltre i ricorsi contro le delibere di esclusione da socio, le controversie tra soci e soci e tra soci e Associazione eventualmente dipendenti dal rapporto sociale, nonché i ricorsi dell'aspirante socio contro il provvedimento di rifiuto all'ammissione all'Associazione. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto saranno applicabili, al Collegio dei Probiviri, le norme di cui agli artt. 806 e seguenti c.p.c.

## I SINDACI REVISORI

### **Articolo 18**

- 18.01 Se l'assemblea lo ritiene utile o opportuno o nei casi in cui ciò sia obbligatorio per legge, l'assemblea può nominare il Collegio dei Sindaci revisori.
- 18.02 I Sindaci Revisori formano il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 18.03 I Sindaci in numero di 3 effettivi, di cui almeno il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, sono eletti dall'Assemblea Ordinaria a maggioranza semplice.
- 18.04 La loro funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio.
- 18.05 Almeno un componente dei Sindaci Revisori effettivi deve essere un Socio Onorario o un Socio Fondatore. I Sindaci Revisori non possono rivestire contemporaneamente cariche interne al Consiglio Direttivo, né quelle di Consigliere.
- 18.06 Se un membro del Collegio dei Revisori dei conti recede dal suo compito l'Assemblea degli Associati, a maggioranza semplice, elegge un nuovo consigliere.



## COMITATO SCIENTIFICO

### Articolo 19

- 19.01 L'organo di valenza tecnica dell'Associazione è il Comitato scientifico, costituito da un Presidente e da un massimo di cinque membri, nominati dal Consiglio Direttivo fra personalità del mondo aziendale, scientifico, universitario, economico, editoriale, associativo che si siano distinte per le particolari conoscenze e capacità negli ambiti previsti dall'oggetto sociale.
- 19.02 Sono compiti del Comitato Scientifico:
1. formulare proposte sulle attività scientifiche dell'Associazione;
  2. promuovere e coordinare attività di ricerca;
  3. collaborare all'aggiornamento dell'archivio tecnico;
  4. promuovere la realizzazione di corsi, seminari, convegni.
- 19.03 I suoi componenti cessano dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo che li ha nominati e possono essere riconfermati.

## PATRIMONIO E RENDICONTO

### Articolo 20

- 20.01 Il Patrimonio dell'Associazione è formato:
- a. dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità e al funzionamento dell'Associazione, la quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile;
  - b. dai contributi e sponsorizzazioni di enti pubblici o di altre persone fisiche e giuridiche;
  - c. dai contributi derivanti da fondazioni nazionali ed internazionali e dalla programmazione europea;
  - d. da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
  - e. da eventuali entrate per attività e servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione.
- 20.02 Eventuali attività di carattere commerciale saranno svolte in via accessoria e sussidiaria rispetto all'attività essenziale dell'ente e comunque entro i limiti e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- 20.03 Entro il 30 aprile di ogni anno l'assemblea dei soci approva il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio Direttivo. Gli esercizi vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Eventuali avanzi positivi della gestione risultanti da bilancio potranno essere utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle attività istituzionali e non potranno in alcun modo essere suddivisi nemmeno indirettamente tra i soci.



## MODIFICHE ALLO STATUTO

### **Articolo 21**

- 21.01 Eventuali modifiche al presente statuto, possono essere proposte solo durante l'assemblea degli associati dai membri del Consiglio Direttivo.
- 21.02 Le modifiche devono essere approvate con maggioranza pari ai due terzi dei presenti, anche se la delibera è presa in seconda convocazione.
- 21.03 Le deliberazioni sono assunte con voto palese.

## SCIoglimento

### **Articolo 22**

- 22.01 In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 11 del presente statuto, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. I fondi residui e i ricavi dei realizzi devono essere destinati esclusivamente ad associazioni che hanno le medesime finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 13 dicembre 1996 n.662.

## RINVIO

### **Articolo 23**

- 23.01 Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.



**CITTÀLOGICA**  
— LOGICALTOWN —

**Associazione Cittàlogica**  
*per la promozione della logistica urbana sostenibile*

Via della Chiesa XXXII, trav.I n.231  
Sorbanò del Giudice - 55100 Lucca - Italy  
Tel. +39 0583 493616 | Fax +39 0583 493617  
[www.cittalogica.it](http://www.cittalogica.it) | [www.logicaltown.eu](http://www.logicaltown.eu) | [info@logicaltown.eu](mailto:info@logicaltown.eu)